



**SEDE CENTRALE DI CHIETI**  
Via N. Nicolini n. 11 - ex Pediatrico  
66100 Chieti

☎ 0871358824  
☎ 0871357574 ☎ 0871357459  
[giovanni.dipaolo@asl2abruzzo.it](mailto:giovanni.dipaolo@asl2abruzzo.it)  
[sanita.animale.ch@pec.asl2abruzzo.it](mailto:sanita.animale.ch@pec.asl2abruzzo.it)

**SEDE DI CASTELFRENTANO**  
Via G. Matteotti n. 7  
66032Castelfrentano

☎ 087256210 ☎ 0872569164  
☎ 087256361  
[sanita.animale.lanciano@asl2abruzzo.it](mailto:sanita.animale.lanciano@asl2abruzzo.it)

**SEDE DI VASTO**  
Via M. Polo n. 55/A  
66054 Vasto

☎ 0873308690  
☎ 0873308627  
[sanita.animale.vasto@asl2abruzzo.it](mailto:sanita.animale.vasto@asl2abruzzo.it)

## ISTRUZIONI PER ANAGRAFE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI

TUTTI COLORO CHE DETENGONO OVINI E/O CAPRINI SONO TENUTI A REGISTRARSI PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELLA ASL.  
Il Servizio Veterinario provvederà ad assegnare loro un "CODICE DI ALLEVAMENTO"

GLI ALLEVATORI SONO TENUTI AD IDENTIFICARE GLI OVINI ED I CAPRINI E NE SONO RESPONSABILI

### A) OVINI DESTINATI ALLA RIMONTA:

1. Tutti gli ovini nati dopo il 01 gennaio 2010 e destinati alla rimonta devono essere identificati mediante:
  - a. un identificativo elettronico (marca auricolare elettronica oppure bolo endoruminale) ed
  - b. una marca auricolare, di colore giallo, riportante lo stesso numero dell'identificativo elettronico.
2. Le marche vanno ordinate, alle ditte produttrici direttamente o tramite organismi delegati, con debito anticipo (circa 20 giorni). Per esemplificare: si deve seguire la stessa procedura per l'identificazione dei bovini.

### B) OVINI DESTINATI AL MACELLO:

1. Tutti gli ovini nati dopo il 09 luglio 2005 e destinati direttamente al macello, PURCHE' DI ETA' INFERIORE A 12 MESI, possono essere identificati con un sistema semplificato ossia mediante l'apposizione di una marca, in un solo padiglione auricolare, con le caratteristiche sotto riportate.
2. La marca di identificazione degli ovini destinati al macello è di colore salmone e reca soltanto il codice dell'azienda di nascita.

## L'ALLEVATORE DEVE:

- ⇒ ordinare le marche alle ditte produttrici direttamente o mediante organismi delegati.
- ⇒ marcare tutti gli animali entro 6 mesi dalla nascita e comunque prima che lasciano l'azienda.
- ⇒ Comunicare IL NUMERO TOTALE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI presenti in allevamento NEL MESE DI MARZO DI OGNI ANNO e la data di rilevamento
- ⇒ **COMUNICARE ALLA BANCA DATI NAZIONALE, ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'EVENTO, direttamente o mediante organismi delegati:**
  - i. le movimentazioni degli animali in entrata ed in uscita
  - ii. Il decesso, lo smarrimento o il furto di animali

IL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE E' A DISPOSIZIONE ER QUALSIASI CHIARIMENTO O INFORMAZIONE PRESSO GLI UFFICI IN INTESTAZIONE

Consegnato il \_\_\_\_\_

Per accettazione

\_\_\_\_\_